

## AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

\_\_\_\_\_

Azienda Speciale Consorziale

**COPIA** 

# Verbale di deliberazione N. 8 della Commissione amministratrice

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016) E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA' ED ENTI AL 31.12.2021 (ART. 17 DEL D.L. N. 90/2014). PRESA D'ATTO.

L'anno 2023, addì 15 del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro Vice Presidente Prese		Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Assente
5	Degasperi Fausto Consigliere		Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Assente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

# Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

#### La Commissione amministratrice

premesso che entro il 31/12/2022, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 ed anche in caso di comunicazione negativa, l'informazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze deve avvenire allegando apposito atto dell'organo competente:

atteso che l'articolo 24 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione straordinaria delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n.190;

rilevato che nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 23 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto "Madia" in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la L.P. 29 dicembre 2016, n.19 ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria entro il 30 giugno 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. n.1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate:

precisato che gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tale revisione e, più in generale, a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma Madia, si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza nel e per il mercato;

visto il D.Lgs. n.175/2016 che si connota per la qualificazione del nuovo piano di razionalizzazione quale misura di effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;

rilevato che la Legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) all'articolo 27 comma 3 (ora abrogato dal nuovo TUPS) ha vietato alle Amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali", nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società;

preso atto che la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ha previsto l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute:

considerato che l'articolo 24 del D.Lgs. n.175/2016 impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare, con un provvedimento motivato, una ricognizione straordinaria delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione;

atteso che già con propria deliberazione n. 57 di data 26 settembre 2017, la Commissione amministratrice prendeva e dava atto che alla data del 31.12.2016, l'Azienda forestale Trento-Sopramonte non deteneva, né direttamente né indirettamente, quote o partecipazioni in enti o società comunque denominate;

atteso che con altra propria deliberazione n. 21 di data 28 maggio 2020, la Commissione amministratrice ribadiva prendendo e dando atto che alla data del 31.12.2018, l'Azienda forestale Trento-Sopramonte non deteneva, né direttamente né indirettamente, quote o partecipazioni in enti o società comunque denominate;

atteso che con altra propria deliberazione n. 16 di data 30 marzo 2021, la Commissione amministratrice ribadiva prendendo e dando atto che alla data del 31.12.2019, l'Azienda forestale

Trento-Sopramonte non deteneva, né direttamente né indirettamente, quote o partecipazioni in enti o società comunque denominate;

atteso altresì che con ulteriore propria deliberazione n. 56 di data 30 dicembre 2021, la Commissione amministratrice ribadiva prendendo e dando atto che alla data del 31.12.2020, l'Azienda forestale Trento-Sopramonte non deteneva, né direttamente né indirettamente, quote o partecipazioni in enti o società comunque denominate;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;

preso atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il favorevole parere tecnico amministrativo espresso dal dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

### delibera

- 1. di dichiarare che alla data del 31.12.2021 l'Azienda forestale Trento-Sopramonte non deteneva, ne direttamente ne indirettamente, quote o partecipazioni in enti o società comunque denominate e che nel corso del 2021 l'Azienda forestale non ha acquisito quote o partecipazioni di altri enti o società;
- 2. di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa sul bilancio di previsione in corso;
- 3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
- b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO IL PRESIDENTE

**IL SEGRETARIO** 

F.to Fausto Degasperi

F.to Stefano Risatti

F.to Maurizio Fraizingher

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 16/02/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

	 		_
Allegati:			

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento Iì, 27/02/2023

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE Maurizio Fraizingher